

2. Decreto 5 febbraio 1828 n. 1904, portante delle disposizioni onde assicurare la proprietà delle opere dell'ingegno agli autori di esse.

Questo decreto è stato pubblicato in Collezione delle leggi e dei decreti reali del Regno delle Due Sicilie, Stamperia Reale, Napoli, 1828, II semestre, 154 ss..

Francesco I, per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie, ecc.

Veduto il parere della Consulta generale del Regno;

Volendo assicurare la proprietà delle opere dell'ingegno agli autori di esse;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Udito il Nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

1. Gli scrittori in ogni materia, i compositori di musica, i pittori, gli scultori, gli architetti e i disegnatori originali, godranno nella durata della loro vita del dritto esclusivo di pubblicare e spacciare gli esemplari delle loro opere nel territorio del Regno delle Due Sicilie.

2. Le loro vedove, se vissute in società di beni o di acquisti, continueranno nell'esercizio dello stesso dritto anche a vita; e gli eredi pel termine di trent'anni dal dì della morte dell'autore, ovvero pel sopravanzo del termine dopo la morte della vedova.

3. Potranno gli autori cedere altrui la loro proprietà, ed anche l'esercizio di tali dritti delle vedove e degli eredi: le une e gli altri le ragioni che perverranno a conseguire.

4. Le nostre precedenti disposizioni intorno alle copie di ciascuna produzione da darsi agli stabilimenti pubblici, restano nel loro pieno vigore.

5. I contravventori al disposto del presente decreto restano soggetti alle disposizioni delle leggi penali.

6. Il Nostro consigliere Ministro di Stato Ministro segretario di stato di grazia e giustizia, il Nostro Ministro segretario di stato degli affari interni, ed il consigliere di stato Nostro luogotenente generale ne' reali dominj al di là del Faro, sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda della esecuzione del presente decreto.